

discarded

Statuto dell'Associazione culturale "Discarded"

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione "Discarded" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 – SEDE e DURATA

L'associazione ha sede attualmente in **Lecce, via Imperatore Adriano 9** e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – OGGETTO E SCOPO

L'Associazione "Discarded" persegue i seguenti scopi:

- diffusione della cultura fotografica attraverso attività di divulgazione sulla piattaforma online "Discarded Magazine";
- produrre e pubblicare magazine cartacei periodici relativi a contenuti sviluppati dai curatori all'interno della piattaforma "Discarded Magazine" di artisti internazionali;
- svolgere l'attività di casa editrice per la pubblicazione di libri fotografici di autori contemporanei;
- promuovere la diffusione e lo scambio di cultura fotografica ed audiovisiva attraverso l'organizzazione di workshop, seminari, conferenze, attività didattiche;
- contribuire a colmare il divario culturale e sociale di autore del bacino del Mediterraneo promuovendo attività di diffusione e divulgazione delle loro opere;
- svolgere attività di consulenza, comunicazione, editoria a terzi interessati come associazioni o liberi professionisti;
- organizzare manifestazioni, festival, concorsi, premi, mostre, rassegne ed eventi fotografici ed espositivi; organizzare convegni e dibattiti pubblici, pubblicare testi, libri e cataloghi, creare progetti multimedia relativi alle attività sopraindicate;
- sostenere, attraverso attività culturali l'interscambio culturale tra tutte le componenti sociali ed etniche dell'Italia, del Mediterraneo e del resto del mondo;
- sostenere la crescita professionale ed artistica di talenti emergenti ancora non inseriti nel mercato dell'arte;
- promuovere attraverso la diffusione sulla piattaforma online "Discarded Magazine" o pubblicazioni cartacee di progetti fotografici di autori adolescenti;
- diffondere la cultura delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche e religiose e di genere attraverso attività culturali legate all'educazione all'immagine;
- collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;
- organizzare e partecipare a progetti culturali, artistici, sociali ed espositivi finanziati e/o sovvenzionati dall'Unione Europea;
- organizzare iniziative di educazione all'immagine (fotografia, editoria, multimedia) collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e centri culturali.

Art. 4- PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili, registrati e non, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di Euro 50,00 (cinquanta).

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dei soci fondatori; dagli eventuali versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori;
- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione in qualità di soci sostenitori o ordinari;
- dei contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, sovvenzioni di Istituzioni pubbliche e/o enti e aziende private italiane e estere;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- delle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Assemblea stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte dei soci fondatori all'atto costitutivo dell'Associazione; stabilisce inoltre annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte di eventuali soci ordinari. L'adesione all'Associazione non comporta per i soci fondatori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione. Le quote associative non sono trasmissibili a terzi

Art. 5 – SOCI

Possono essere soci dell'associazione tutti i soggetti, persone fisiche ed enti di diritto privato che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e siano ammessi a farne parte secondo le norme del presente statuto e del futuro regolamento sociale. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dal richiedente.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa con decisione insindacabile. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta. I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale al momento dell'ammissione.

I soci non fondatori, possono essere ordinari, se versano annualmente la quota stabilita dall'Assemblea, o sostenitori se volontariamente desiderano versare una quota superiore a quella prevista per i soci ordinari. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi. Ogni socio ha diritto di partecipare all'assemblea ed ha diritto ad un voto all'interno della medesima, in particolare per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché il diritto di essere eletto alle cariche sociali.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi. L'associato che adotti un comportamento incompatibile con i principi e le finalità dell'associazione e che arrechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'ente o che non adempia agli obblighi di versamento della quota, potrà essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ed è comunicata all'associato a mezzo di lettera raccomandata A.R.. I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente dell'Associazione, nominato dall'Assemblea per i casi di assenza o impedimento del Presidente;
- il Segretario, nominato dall'Assemblea;
- il Tesoriere, nominato dall'Assemblea anche fuori dai componenti del Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione e le sue delibere, prese in conformità alla legge, al presente statuto ed agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea:

- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente all'interno del Consiglio Direttivo
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva eventuali regolamenti che disciplinano l'attività;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;
- delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. La convocazione viene fatta mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta. Un socio può essere portatore di una sola delega. L'assemblea è validamente costituita se è presente, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie, la destinazione degli utili, la nomina del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati. Per le delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, o in mancanza da altra persona designata dagli intervenuti. Di ogni riunione dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art.8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri, eletti dall'assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica a tempo indeterminato o per la durata prevista all'atto della nomina e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi

la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà fatta dal Presidente mediante lettera, indicante la data, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, inviata a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della riunione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano. Di esse sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente eletto dall'Assemblea all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo – ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo il Vice Presidente – rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione.

Art. 10 – IL SEGRETARIO

Il segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente, redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, si occupa dei rapporti con i soci e della gestione organizzativa dell'associazione.

Art. 11 – IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Le cariche di Presidente e tesoriere sono compatibili.

Art. 12 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri dell'Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art. 13 – IL BILANCIO

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo predisponde il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 14 – AVANZI DI GESTIONE

E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 15 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Qualunque

sia la causa di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, l'arbitro sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Consiglio Notarile del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 17 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed alla vigente normativa in materia.